



ANAS S.p.A.

CDG DAA



Prot. CDG-0275979-P del 29/05/2017

DAA/UAL

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Strade e le
Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle
Infrastrutture Stradali

c.a. Arch. Ornella Segnalini

segreteria_strade@mit.gov.it

dg_strade@pec.mit.gov.it

e p.c. Al Signor Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti

On. Graziano del Rio

segreteria_ministro@pec.mit.gov.it

Al Capo Dipartimento

dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto

Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

All' Ufficio Legislativo

Ufficio.Legislativo@pec.mit.gov.it

Anas Spa

Coordinamento Territoriale Sardegna

anas.sar@egna@postacert.stradeanas.it

Oggetto: Bando di gara per "Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti, per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento sulla SS 131 "Carlo Felice" dal Km 108+300 al Km 209+500 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale V - n. 56 del 17/05/2017

In relazione alla lettera di pari oggetto pervenuta ad Anas in data 25/05/2017, si forniscono con la presente chiarimenti richiesti.

E' bene precisare fin da subito che l'ampliamento dell'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro rappresenta una delle più efficaci innovazioni introdotte dai Digs 50/2016 che supera la

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede legale

Via Manciniana, 10 - 00135 Roma

T (+39) 06 45467 - F (+39) 06 456224

F (+39) 06 495456 - (+39) 465442 - (+39) 06 4470352

PEC: dir@postacert.stradeanas.it - www.ianaspa.it

Cap. Soc. Euro 2.288.892.000,00

scr. R.E.A. 1001594

P.IVA 02125891007 - C.F. 0020840562





limitazione prevista dall'art 59 c1 del Dlgs 163/2006 il quale stabiliva che *"per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione"*.

Ciò in armonia con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo che fin dai considerando, al (60) evidenzia che *"Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa"* ed anche in conformità alle indicazioni della Legge delega che prevede al punto cc) la *"revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare ..."*.

Appare quindi di tutta evidenza che lo scenario delineato dal legislatore sia europeo che nazionale sia teso ad un allargamento dei confini di utilizzo dello strumento dell'accordo quadro superando le limitazioni previste dalla precedente normativa.

L'accordo quadro risponde infatti perfettamente all'esigenza di ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare in quanto, come si evince dalla sua definizione all'art 3 c1 iii) del Dlgs 50/2016, *"accordo quadro"*, *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"*, è uno strumento che consente di esperire tutto l'oneroso iter di affidamento pubblico prima che siano definiti nel dettaglio gli elementi quantitativi dell'appalto. In questo modo la stazione appaltante può parallelizzare il procedimento di affidamento con quello di definizione di dettaglio dei singoli appalti che saranno poi attivati nell'ambito del periodo di validità dell'accordo quadro.

Limitare l'utilizzo dell'accordo quadro ai soli lavori di manutenzione oltre che non essere in sintonia con l'evoluzione normativa sopra evidenziata non consentirebbe di estendere gli effetti benefici dello strumento agli affidamenti di lavori di nuove opere che, come ben noto, sono di importanza strategica per lo sviluppo del nostro Paese.

Entrando nel merito dello specifico accordo quadro di cui in oggetto, che comunque è nella sostanza assimilabile ad un rilevante intervento di manutenzione straordinaria, del quale si contesta la mancata coerenza con la delibera CIPE n 108 del 23.12.15 (G.U. n.97 del 24.04.2016) si evidenzia quanto segue.

- In merito al mancato rispetto del vincolo di indicazione di un solo CUP, anche se i CUP in argomento sono tutti riconducibili ad un unico CUP master identificativo dell'itinerario oggetto dell'Accordo Quadro, si concorda con il rilievo di codesta Direzione Generale e si provvederà all'avvio della procedura per la cancellazione dei CUP non necessari.
- La documentazione di gara prende a riferimento, in coerenza con il principio normativo vigente, l'Elenco Prezzi Anas del 2017, ossia l'ultimo in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara (maggio 2017), tuttavia, è forse utile rassegnare come tra i due elenchi prezzi in raffronto non siano ravvisabili significative differenze.
- L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, pari a 135 M€, oltre a tenere conto dell'ammontare previsto come "Totale lavori, servizi e oneri sicurezza" nel Quadro Economico approvato, include altresì il valore stimato dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento



della SS131 dal km 108+300 al km 209+500 che potranno essere svolti nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro (4 anni). Ciò al fine di snellire ed agevolare l'iter di affidamento anche di questi ultimi. **Ne consegue che** anche la valutazione degli importi relativamente ai singoli lotti (suddivisa nella singole categorie di lavori così come indicata nel Bando), tiene conto dell'importo incrementato consentendo di garantire la copertura economica dei lavori attesi.

- Con riferimento al rilievo sull'indeterminatezza dell'oggetto, si evidenzia che la documentazione di gara contiene tutti gli elementi per poter definire la localizzazione dei lavori che saranno richiesti (anche grazie alla Corografia posta a base di appalto – Allegato A), la tipologia dei lavori che saranno attivati (ben circostanziata dalle voci di Elenco Prezzi – Allegato B e dal Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche – Allegato D) ed il tempo nel quale potranno essere attivate tali lavorazioni (durata dell'Accordo Quadro).
- Pur in assenza di un progetto (coerentemente con la procedura adottata dell'accordo quadro anziché del contratto chiuso) nella documentazione di gara gli operatori economici hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per la presentazione dell'offerta. Ciò in quanto, oltre alla documentazione elencata al punto precedente, è stata messa a disposizione altresì un'ipotesi di articolazione tipologica dei futuri contratti applicativi.
- In merito all'osservazione di impropria dilazione dei tempi, si evidenzia che la durata dell'accordo quadro è il periodo di tempo all'interno del quale potranno essere attivati i singoli appalti di lavori, i quali hanno una durata propria in nessun modo vincolata dalla durata dell'accordo quadro stesso. Comunque il cronoprogramma del progetto definitivo prevede un tempo di circa 3,9 anni, sostanzialmente coincidente con la durata dell'accordo quadro stesso. Pertanto il vincolo di soggiacenza contrattuale alla stazione appaltante, peraltro libera scelta imprenditoriale degli operatori che intendono stipulare un accordo quadro, non limita in alcun modo le capacità organizzative finalizzate alla realizzazione delle opere nel minor tempo possibile.
- Risulta poi inconfidente il richiamo al comma 6, ultimo periodo, dell'art 54 del D.Lgs 50/2016 in ordine al distorto utilizzo dell'accordo quadro in argomento, il quale va letto nel contesto in cui si colloca che di seguito si riporta: *"Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."* Gli appalti dei "settori speciali", infatti, ai quali si indirizza in via esclusiva il predetto comma 6, sono disciplinati da un regime normativo assai diverso da quello previsto per quelli del "settore ordinario", che consente forme di affidamento meno aperte all'evidenza pubblica, con conseguente maggior rischio di restrizioni alla concorrenzialità.



- In merito infine alla richiesta di nomina del controllore ai sensi del D.Lgs. n. 35/11 si rileva come la stessa non appaia essere in contrasto con le modalità di scelta del contraente tramite Accordo Quadro in quanto le attività previste rientrano tra quelle di definizione del dettaglio dei singoli contratti attuativi.

Non si ravvede pertanto alcun contrasto dello strumento in parola né con la normativa sugli affidamenti né con il quadro normativo di realizzazione delle opere pubbliche atteso che, come previsto nella documentazione di gara, si darà corso all'attivazione dei lavori con singoli contratti attuativi stipulati ed elevati a valore sulla base del progetto esecutivo.

Da ultimo vale la pena rammentare che proprio grazie all'utilizzo dell'accordo quadro per l'affidamento in oggetto Anas potrà ridurre i tempi di affidamento garantendo così il rispetto dell'obbligazione giuridica vincolante per poter avere accesso al finanziamento dell'opera che colloca l'aggiudicazione dell'appalto al 31/12/2017.

Sperando di aver chiarito ogni aspetto rilevato nella lettera citata in apertura si porgono

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Gianni Vittorio Armani